



Stampa e informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 6/10**  
Lussemburgo, 21 gennaio 2010

Sentenza nella causa C-444/07  
MG Probud Gdynia sp. z o.o.

## **La Corte precisa la portata delle regole che disciplinano il riconoscimento delle decisioni relative alle procedure di insolvenza da parte degli Stati membri**

*Dopo l'apertura di una procedura principale di insolvenza in uno Stato membro, le autorità di un altro Stato membro sono in linea di principio tenute a riconoscere e ad eseguire tutte le decisioni che la riguardano.*

La MG Probud, impresa del settore edile con sede sociale in Polonia, effettuava, nell'ambito delle attività della sua filiale, lavori di costruzione in Germania. Nel 2005 tale società è stata dichiarata insolvente da un giudice polacco.

In seguito ad un procedimento avviato dallo Hauptzollamt Saarbrücken (ufficio doganale principale di Saarbrücken) a carico del direttore della filiale tedesca della MG Probud, sospettato di violazione della legislazione sul distacco dei lavoratori a causa del mancato pagamento dei salari e dei contributi sociali di diversi operai polacchi, l'Amtsgericht Saarbrücken (tribunale di primo grado di Saarbrücken) ha ordinato il pignoramento degli averi depositati in banca dall'impresa per un importo di EUR 50 683,08 nonché il sequestro conservativo di diversi crediti che quest'ultima vantava nei confronti di controparti tedesche.

Nell'ambito della procedura di insolvenza, il Sąd Rejonowy di Gdańsk-Północ w Gdańsku (tribunale distrettuale di Danzica, Polonia) si interroga sulla legittimità dei sequestri operati dalle autorità tedesche dal momento che il diritto polacco, il quale costituisce la legge applicabile alla procedura di insolvenza in ragione del fatto che la Polonia è lo Stato in cui si è di aperta tale procedura, non ammetterebbe siffatti sequestri dopo che è stata dichiarata l'insolvenza dell'impresa. In tale contesto, il suddetto giudice ha chiesto alla Corte di giustizia se, in seguito all'apertura di una procedura principale di insolvenza in uno Stato membro, le autorità nazionali di un altro Stato membro abbiano il diritto, conformemente alla loro legislazione, da un lato, di ordinare il sequestro di beni del debitore dichiarato insolvente situati sul territorio di quest'ultimo Stato membro e, dall'altro, di rifiutare di riconoscere e, se del caso, di eseguire le decisioni relative allo svolgimento ed alla chiusura di una procedura di insolvenza aperta nel primo Stato membro.

La Corte ricorda anzitutto che il regolamento comunitario<sup>1</sup> prevede due tipi di procedura. La procedura di insolvenza aperta dal giudice competente dello Stato membro sul territorio del quale si trova il centro degli interessi principali del debitore, denominata «procedura principale», produce effetti universali, poiché si applica ai beni del debitore situati in tutti gli Stati membri. Vero è che una procedura può essere aperta in un momento successivo dal giudice competente dello Stato membro in cui il debitore possiede una dipendenza, ma tale procedura, denominata «procedura secondaria», produce effetti limitati ai beni del debitore che si trovano sul territorio di tale secondo Stato. Ne deriva che **solo l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza può limitare la portata universale della procedura principale di insolvenza.**

La Corte osserva poi che la **decisione di apertura di una procedura di insolvenza** in uno Stato membro **è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato** in cui la procedura è aperta e **produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità,**

<sup>1</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 12 aprile 2005, n. 603 (GU L 100, pag. 1).

**gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura.** Parimenti, il **riconoscimento delle decisioni diverse** da quella relativa all'apertura della procedura di insolvenza **avviene anch'esso in maniera automatica.**

Quanto all'esecuzione delle decisioni relative ad una procedura di insolvenza, la Corte sottolinea che, in ossequio al regolamento comunitario, sono previsti soltanto **due motivi di rifiuto.** Da una parte, gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere o eseguire una decisione relativa allo svolgimento ed alla chiusura di una procedura di insolvenza che abbia come effetto una **limitazione della libertà personale o del segreto postale.** D'altra parte, uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro o di eseguire una decisione presa nell'ambito di detta procedura, qualora il riconoscimento o l'esecuzione possano produrre **effetti palesemente contrari al proprio ordine pubblico,** in particolare ai principi fondamentali o ai diritti e alle libertà personali sanciti dalla propria costituzione.

La Corte constata che, in ragione della **portata universale che deve essere attribuita a qualsiasi procedura principale di insolvenza,** la procedura di insolvenza aperta in Polonia **include tutti gli attivi** della MG Probud, ivi compresi quelli situati in Germania, e che la legge polacca disciplina non soltanto l'apertura della procedura di insolvenza, ma anche lo svolgimento e la chiusura di quest'ultima. Per tale ragione la legge in questione è chiamata a disciplinare la sorte dei beni situati negli altri Stati membri nonché gli effetti della procedura di insolvenza sulle misure che possono essere applicate a tali beni. Dato che la legge polacca relativa all'insolvenza ed al risanamento delle imprese, non permette, successivamente all'apertura di una procedura di insolvenza, di avviare nei confronti del debitore procedure esecutive sui beni costituenti la massa fallimentare, le competenti autorità tedesche non potevano validamente ordinare, applicando la legislazione tedesca, provvedimenti esecutivi sui beni della MG Probud situati in Germania.

La Corte conclude quindi che, **successivamente all'apertura di una procedura principale di insolvenza in uno Stato membro, le autorità competenti di un altro Stato membro,** in cui non sia stata aperta alcuna procedura secondaria di insolvenza, **sono tenute in linea di principio a riconoscere ed eseguire tutte le decisioni relative alla procedura principale di insolvenza e non hanno quindi il diritto di ordinare,** applicando la legislazione di quest'altro Stato membro, **provvedimenti esecutivi sui beni del debitore dichiarato insolvente situati sul territorio del suddetto altro Stato membro, qualora non lo permetta la legislazione dello Stato di apertura.**

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna (+352) 4303 2582*